

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 febbraio 2026, n. 47

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa "Forme di Acquino (o Capodacqua)" site nel Comune di Castrocielo (FR), ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)” site nel Comune di Castrocielo (FR), ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” all'ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che alla Parte Terza detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, in particolare l'art. 94, recante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale dell’8 agosto 2025, n. 15, art. 22, recante la disciplina per il “Riconoscimento a derivare per le piccole derivazioni e ridefinizione limiti della durata delle utenze per l’utilizzo e la derivazione delle acque sotterranee demaniali di cui all’articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 [...]”;

VISTA la D.C.R.L. 23 novembre 2018, n. 18 di approvazione dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), pubblicato sul BURL n. 103 supplemento n. 3 del 20 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 1999 n. 5817 “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 9 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21. Approvazione ed emanazione delle direttive per l’attuazione delle competenze regionali. Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2005, n. 222 “Monitoraggio delle acque sotterranee – rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 219 “Adozione del documento concernente le caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti”;

CONSIDERATO che ACEA ATO 5 S.p.A. con nota n. 213488/19 del 19/09/2019, acquisita al protocollo regionale con il numero 746626 del 23/09/2019, ha trasmesso la documentazione relativa allo studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)” site nel Comune di Castrocielo (FR);

VISTO l’avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 05/12/2019 n. 98;

CONSIDERATO che ACEA ATO 5 S.p.A., con nota n. 308361/25 del 23/12/2025, acquisita al protocollo regionale con il n. 1262826 del 24/12/2025, ha trasmesso le integrazioni necessarie all’attualizzazione dello studio;

ESAMINATA tutta la documentazione prodotta dal gestore che risulta conforme a quanto indicato nella D.G.R. n. 5817/1999 e dalla quale sono stati rilevati i potenziali centri di pericolo di seguito elencati:

- nella zona di rispetto, ricompresa nel territorio del Comune di Castrocielo, una cava attiva per la quale gli approfondimenti contenuti nella documentazione integrativa riguardo la soggiacenza della falda, sono tali da escludere possibili interferenze con la stessa;
- nella zona di protezione, ricompresa nel territorio del Comune di Castrocielo, una carrozzeria;
- nella zona di protezione, ricompresa nel territorio del Comune di Colle San Magno, un depuratore;
- nella zona di protezione, ricompresa nel Comune di Roccasecca, un cimitero;

RITENUTO altresì che gli studi condotti risultano completi ed esaustivi in ogni loro aspetto restituendo una coerente delimitazione delle aree di salvaguardia con i dati e con la ricostruzione geologica, geologico-strutturale ed idrogeologica del territorio oggetto dello studio;

RITENUTO necessario delimitare le aree di salvaguardia delle opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)”, site nel Comune di Castrocielo (FR), per prevenire possibili fonti di inquinamento delle falde acquifere;

RITENUTO pertanto, di adottare la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)”, site nel Comune di Castrocielo (FR), distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto, zona di rispetto delle acque a riserva (che indica la porzione di acquifero intercettata dai pozzi in anni aridi o siccitosi o nelle fasi di massima magra) e zona di protezione, così come riportata nella cartografia allegata (All.1) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DATO ATTO che l’individuazione catastale della zona di tutela assoluta, della zona di rispetto e della zona di rispetto delle acque a riserva è riportata nella cartografia allegata (All. 2) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

sulla base delle premesse che si richiamano integralmente

-di adottare la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)” site nel Comune di Castrocielo (FR), così come riportata nella cartografia allegata (All.1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di individuare, per le opere di presa “Forme di Acquino (o Capodacqua)”, le aree di salvaguardia distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto, zona di rispetto delle acque a riserva e zona di protezione;

-di dare atto che l’individuazione catastale della zona di tutela assoluta, della zona di rispetto e della zona di rispetto delle acque a riserva è riportata nella cartografia allegata (All. 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di disporre che la zona di tutela assoluta, opportunamente recintata e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, deve essere adibita esclusivamente alle opere di captazione con accesso interdetto alle persone non autorizzate. Ogni attività in essa esistente, diversa da quelle anzidette, deve essere rimossa; eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l’isolamento delle falde attraversate;

-di stabilire il divieto del passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;

-che nelle zone di rispetto, come sopra descritte, siano vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

Per gli insediamenti o le attività attualmente presenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza;

-di stabilire che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione presenti nelle zone di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognatura a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. È fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalle zone di rispetto;

-che per le case isolate, che non possono essere collegate alla pubblica fognatura, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione o equivalenti da realizzare ai sensi della D.G.R. 219 del 13.05.2011;

-che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possano interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni sopra elencate;

-che eventuali pozzi e/o piezometri dismessi presenti nelle zone di rispetto devono essere chiusi con tecniche che garantiscano l'isolamento delle falde attraversate;

-che nella zona di protezione per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, si dovranno rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:

- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, che in ogni caso, non devono interferire con la falda;
- è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
- è vietata la dispersione di fanghi e di acque reflue non depurate;
- tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde;
- gli insediamenti devono essere muniti di opere di collettamento dei reflui ed essere serviti da impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di apposita sezione per l'abbattimento dell'azoto e del fosforo. Gli agglomerati minori e le case isolate, che non possono essere convogliati in pubblica fognatura, devono essere serviti da impianti di fitodepurazione, o

sistemi equivalenti, che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate;

- di stabilire che per il potenziale centro di pericolo evidenziato dallo studio nell'area di rispetto costituito dalla cava attiva devono essere adottate tutte le misure per preservare l'assenza di qualsiasi interferenza con la falda;
- di stabilire che per i potenziali centri di pericolo evidenziati dallo studio nell'area di protezione, costituiti dalla carrozzeria, dal depuratore e dal cimitero, sia prevista l'adozione di tutte le misure per la messa in sicurezza anche attraverso il rispetto dei requisiti tecnico gestionale previsti dalla normativa di settore;
- di stabilire che in tutte le aree di salvaguardia, laddove vi siano pozzi e/o piezometri realizzati anche per finalità di monitoraggio ambientale, in considerazione della loro potenziale pericolosità quali vie preferenziali di contaminazione della falda, che sia assicurata la dotazione di un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al boccapozzo;
- di imporre l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio secondo le specifiche della D.G.R. 222/05;
- di ottemperare, nelle tempistiche previste, agli obblighi del Decreto legislativo n. 18/2023, con particolare riferimento all'elaborazione del Piano di Sicurezza dell'Acqua.
- che Arpa Lazio effettui il controllo ambientale, riferito alla presenza di eventuali centri di pericolo nell'area, con le indicazioni degli interventi di messa in sicurezza;
- che la ASL competente per territorio effettui il controllo sanitario riferito al giudizio di potabilità ed all'andamento storico della qualità dell'acqua captata;
- che il perimetro delle aree di salvaguardia, così come definito nelle planimetrie allegate, potrà essere modificato in relazione all'acquisizione di dati scientifici che modificano sostanzialmente le conoscenze attuali.

I comuni interessati dalla delimitazione delle aree di salvaguardia, in Provincia di Frosinone, sono per la tutela assoluta Castrocielo, per le zone di rispetto Castrocielo e Colle San Magno e per la zona di protezione Castrocielo, Colle San Magno e Roccasecca.

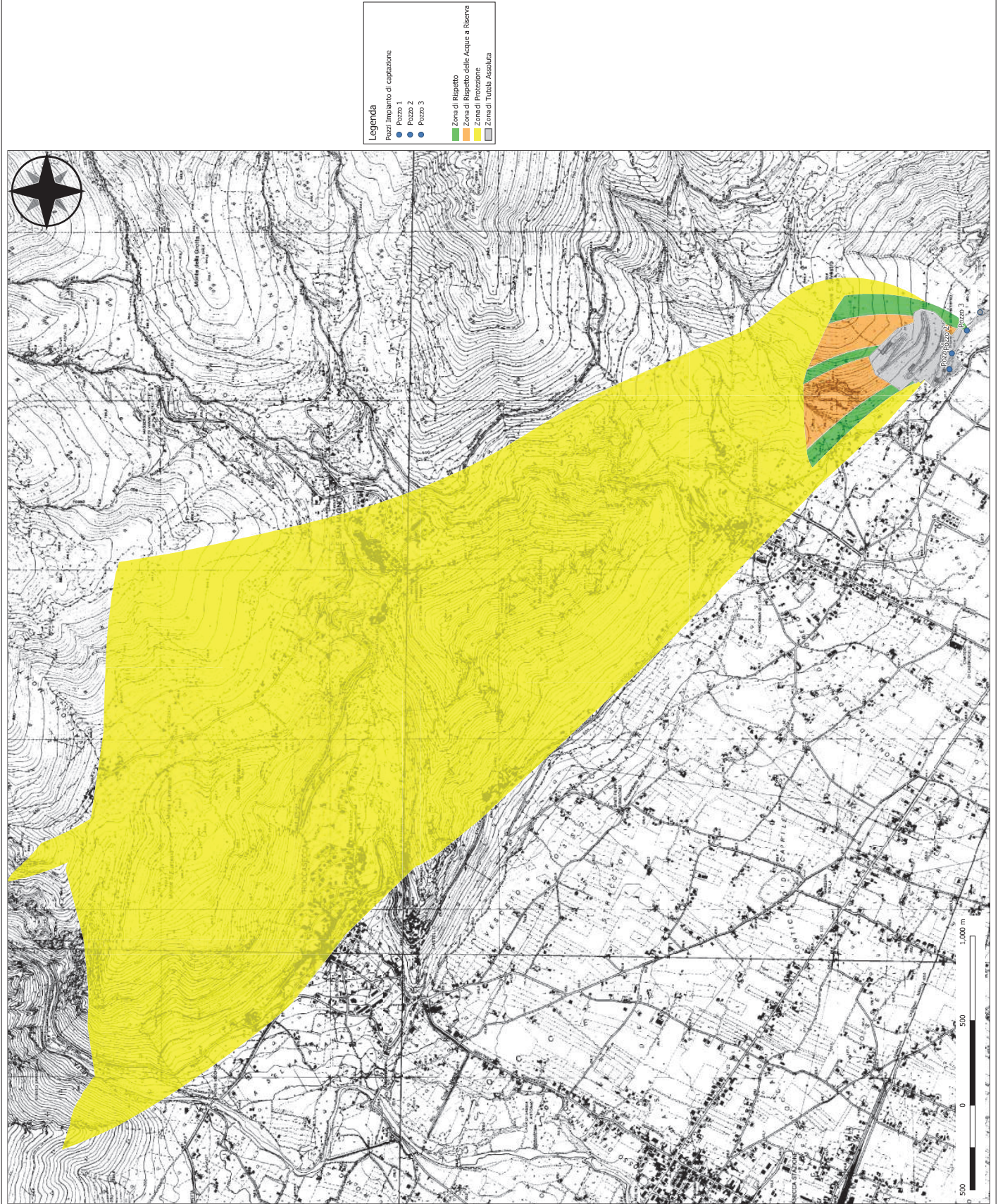
La Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente, trasmetterà la presente deliberazione ai suddetti Comuni che la pubblicheranno sul proprio Albo Pretorio per quindici giorni.

I Comuni dopo ulteriori quindici giorni sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e ciclo dei rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente, gli estremi della avvenuta pubblicazione unitamente alle osservazioni eventualmente presentate dagli aventi diritto a termini di

legge. Valutate le osservazioni, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di presa "Forme di Acquino (o Capodacqua)" site nel Comune di Castrocielo (FR) sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

